# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

*S O M M A R I O*

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori ..... 170

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 171

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 171

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 176

*ALLEGATO (Parere approvato)* ..... 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcostruzioni, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) ..... 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) ..... 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) ..... 181

Audizione informale del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) ..... 181

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) . 182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) ..... 182

Audizione informale di rappresentanti di SNAM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) ..... 182

Audizione informale di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) ..... 182

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) ..... 182

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto dell'Unione euro-

pea COM(2026) 590 final, successivamente all'esame della proposta di legge C. 2984 e quindi all'esame dell'atto del Governo n. 447.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici).**
**COM(2026) 590 final.**
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente,* informa di aver conferito l'incarico di relatrice sul provvedimento in esame anche all'onorevole De Monte, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**
**C. 2984, approvata dal Senato, e abb.**
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata oggi a esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2984, approvata in prima lettura dal Senato, e abb. che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio. Ricorda che costituisce oggetto di esame il testo trasmesso dal Senato, sul quale la Commissione di merito ha richiesto di esprimere il parere.

Ricorda preliminarmente che il quadro normativo europeo in materia di conservazione della biodiversità è costituito dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (« direttiva Uccelli »), la quale riconosce la legittimità dell'attività venatoria come forma di gestione sostenibile delle risorse, in grado di generare significative ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea e, a tal fine, limita la caccia alle sole specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici che gli Stati membri sono tenuti a recepire mediante la propria legislazione nazionale, nonché dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (« direttiva Habitat »), che istituisce la rete « Natura 2000 », comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC), e le Zone di protezione speciale (ZPS), queste ultime disciplinate dalla direttiva Uccelli.

Rammenta inoltre che, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, e facendo riferimento al testo dell'atto S. 1552, poi modificato, la 4a Commissione del Senato aveva espresso, in merito alla compatibilità dell'iniziativa legislativa con l'ordinamento europeo, un parere non ostativo con osservazioni nella seduta del 29 ottobre 2025; ciò anche in considerazione dei chiarimenti richiesti in via amministrativa il 18 dicembre 2025 dalla Direzione Generale Ambiente (DG ENV) della Commissione europea, con una lettera indirizzata al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, alla Rappresentanza permanente

d'Italia a Bruxelles e ad ISPRA, nella quale venivano evidenziati diversi profili di criticità circa la conformità della proposta di legge 1552 con le direttive Uccelli e Habitat.

Sottolinea al riguardo due aspetti cruciali ai fini della valutazione da parte della XIV Commissione.

Il primo è che la lettera della Commissione europea – benché formalmente riservata e non acquisita formalmente dalle Camere – è oggi di dominio pubblico, in quanto diffusa da alcune associazioni.

Il secondo è che la lettera costituisce – come rivela il suo Protocollo « ARES » – una richiesta di chiarimenti in via amministrativa. Per questa ragione il Ministro Foti non ha ritenuto di doverla trasmettere alle Camere ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 234 del 2012, come esplicitato nella sua risposta ad una richiesta avanzata in tal senso da un gruppo parlamentare ed inoltrata al Ministro stesso dal Presidente della XIV Commissione.

Sottolinea che, pur ponendo la lettera in evidenza aspetti di potenziale criticità del testo originario della proposta di legge con specifiche norme unionali, essa non contiene contestazioni formali e non ha pertanto natura di procedura di infrazione.

Osserva che alcuni dei rilievi formulati nella medesima lettera sono stati tuttavia accolti dal Senato approvando appositi emendamenti nel corso dell'esame, in quanto ritenuti fondati.

Rileva che alla XIV Commissione viene dunque chiesto di verificare se, tenendo anche conto delle richieste di chiarimento avanzate dalla DG ENV, ci siano aspetti del testo che meritino un ulteriore approfondimento e valutazione, al fine di evitare un disallineamento con l'ordinamento dell'UE.

Tutto ciò premesso, venendo al contenuto della proposta di legge, considerando specificamente le disposizioni di maggior rilievo per le competenze della Commissione e rinviando al dossier per ulteriori approfondimenti, segnala innanzitutto che l'articolo 2, alla lettera *a)* del comma 1, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, specifica come la funzione di tutela e conservazione delle specie di uccelli ora debba essere svolta tenendo conto anche delle tradizioni, oltre che delle esigenze economiche e ricreative. Ricorda che, ai sensi della direttiva Uccelli, l'attività di mantenere il numero degli uccelli in misura corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e turistiche, deve altresì tener conto delle esigenze economiche e ricreative e non deve causare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli e dei loro *habitat*, fatta salva la disciplina derogatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva Uccelli. Viene precisato altresì che l'attività venatoria deve sempre concorrere alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, in particolare eliminando il riferimento al lupo (*canis lupus*) tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ai sensi della stessa legge n. 157 ed estendendo l'attività di controllo all'interno delle infrastrutture aeroportuali alle specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite, trasferendo la competenza di tale attività ai gestori aeroportuali.

Ricorda che la direttiva (UE) 2025/1237 declassa la protezione del lupo, modificando la direttiva 92/43/CEE « Habitat », da specie « rigorosamente tutelata » a specie « tutelata », allineandosi così alla modifica alla Convenzione di Berna relativamente allo *status* di protezione del lupo. A livello nazionale ricorda, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in relazione alla conservazione degli *habitat* naturali della fauna selvatica, prevede la definizione annuale, su base regionale o di province autonome, del tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni previste dalla direttiva Habitat.

Rammenta che, presso la Camera dei deputati, la proposta di direttiva è stata esaminata, limitatamente alla sua confor-

mità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione che ha espresso il 23 aprile 2025 una valutazione favorevole (Doc. XVIII-*bis*, n. 52), confermata il 6 maggio anche dall'Assemblea a seguito della remissione chiesta da un gruppo parlamentare. L'esame della proposta è stato avviato anche dalla Commissione Agricoltura il 24 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera.

Fa presente che l'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi ». In particolare, al comma 1, lettera *b)*, viene prevista la competenza regionale in materia di regolamentazione delle modalità e delle procedure di identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, dei « richiami vivi », nonché, per finalità di contrasto al bracconaggio, il divieto di compravendita dei medesimi.

L'articolo 5, modificato durante l'esame al Senato, riformula integralmente l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzazione dei « richiami vivi », provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.

In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

Si prevede poi che nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia.

Evidenzia come tali articoli sono da ritenersi in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli, anche al fine di essere utilizzati come richiami vivi, e in linea con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, di cui alla sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, nella causa C-60/05, e alla sentenza del 16 ottobre 2003, nella causa C-182/02.

Con riferimento al testo originario degli articoli 4 e 5 della proposta di legge (S. 1552), la DG ENV, nella richiamata richiesta di chiarimenti, aveva osservato come demandare alle regioni la disciplina dell'identificazione, mediante anello inamovibile, dei richiami vivi, e dell'attività di allevamento, di detenzione e cessione degli uccelli da richiamo, fosse incompatibile con l'azione 2.2.1 del Piano anti-bracconaggio del 2017, il cui programma prevede: « tramite apposita circolare tecnica di indirizzo, [di] favorire l'armonizzazione delle regolamentazioni regionali in materia di marcatura, allevamento, detenzione e commercio di uccelli e utilizzo di richiami vivi durante l'attività venatoria; fornire specifiche indicazioni sulle modalità di marcatura e registrazione dei soggetti detenuti ».

Ricorda che la lettera contestava inoltre, per il rischio di indebolire la lotta contro il traffico illegale di richiami vivi, l'estensione, nel testo originario della proposta, dell'attuale limite di 40 richiami vivi per cacciatore a 40 richiami provenienti da cattura e a un numero illimitato da allevamento e all'introduzione della previsione in base alla quale le Regioni stabiliscono le regole per l'identificazione tramite anello digitale non removibile e le condizioni di allevamento, detenzione e trasferimento degli uccelli.

Sottolinea che in merito agli uccelli catturati, le modifiche apportate dal Senato hanno introdotto un limite di 10 richiami pienamente in linea con la normativa vigente.

Sul punto, la DG ENV ha evidenziato altresì, in termini più generali, che la regolamentazione dell'uso dei richiami vivi è già oggetto dell'indagine EUPilot/Dialogue (2023)10542, che si concentra in particolare sui ritardi nell'attuazione del Piano anti-bracconaggio.

L'articolo 6, modificato durante l'esame presso il Senato, introduce modifiche in materia di pianificazione faunistico-venatoria disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica. In particolare, il nuovo comma 3-*quater*, introdotto nell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, disciplina le modalità che le Regioni possono adottare per riportare all'interno dei limiti previsti dal comma 3, le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica per garantire il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale. Il testo modificato dal Senato ha sostituito l'originario richiamo alla necessità di riportare le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica entro i limiti previsti al comma 3 con la formulazione meno imperativa che richiama la finalità del raggiungimento delle suddette percentuali. Rileva che in materia di gestione della fauna selvatica, la disciplina si inserisce nel quadro delineato dall'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 — che istituisce il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna — e dal decreto-legge n. 131 del 2024, il quale, al fine di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2023/2187, ha previsto che le disposizioni del suddetto articolo dovessero applicarsi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La normativa citata prevede, tra l'altro, la costituzione di Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità.

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, autorizzando per la caccia di selezione agli ungulati l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, nel rispetto delle prescrizioni delle direttive europee, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento. In particolare, a seguito dell'esame da parte del Senato, è stato ridefinito il novero delle specie interessate, escludendo quelle indicate dall'Allegato V direttiva 92/43/CEE Habitat, alla luce dei chiarimenti richiesti dalla Commissione europea in ordine alla possibile difformità tra quanto previsto dall'articolo 8, nella sua formulazione originaria, e l'articolo 15 della già citata Direttiva 92/43/CEE *Habitat*, relativamente alla possibilità di utilizzare strumenti ottici e optoelettronici per il prelievo del *Rupicapra rupicapra* (camoscio).

L'articolo 10, come modificato dal Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, volte a favorirne l'attività nonché a prevedere la possibilità di estendere, in tali aree, il periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole.

Segnala che, con la richiamata lettera del 18 dicembre 2025, la Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea ha richiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla compatibilità della suddetta previsione con la normativa unionale, con particolare riferimento alla possibilità di estendere il prelievo venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la fine della stagione di caccia (previa valutazione di incidenza ambientale). La Commissione europea evidenzia infatti la criticità derivante dall'articolo 12 della Direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e dagli articoli 5 e 7 della Direttiva « Uccelli » (2009/147/CE), che impongono regimi di rigorosa protezione e il divieto di caccia durante i periodi di riproduzione, allevamento, iber-

nazione o migrazione. Secondo la DG ENV, pur riferendosi le disposizioni a fauna di allevamento immessa, la norma non chiarisce come sia possibile distinguere concretamente, all'interno di tali aziende, i capi di allevamento da quelli selvatici, mancando così di garantire la tutela delle specie nei periodi vulnerabili. Infatti, specifica la missiva missiva della DG ENV, in tal modo le disposizioni non garantirebbero la tutela imposta dalle direttive europee, rischiando di consentire il prelievo venatorio persino oltre l'inizio del periodo di riproduzione, ibernazione o migrazione.

L'articolo 11, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina vigente dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, incidendo sui commi 1, 2, 3, 5 e 6 in materia di specie cacciabili, calendari venatori, elenchi delle specie ed esercizio venatorio da appostamento. In particolare, la norma inserisce l'oca selvatica (*anser anser*) e il piccione di città (*columba livia forma domestica*) tra le specie cacciabili (comma 1, lettera *b)*, disciplina il recupero di animali feriti durante il silenzio venatorio (comma 5-*bis*) ed espunge il riferimento ai pareri di ISPRA e CTFVN per le variazioni degli elenchi (comma 3). Per quanto riguarda i calendari venatori (comma 2), si prevede che le Regioni possano discostarsi dai pareri di ISPRA e CTFVN motivandola con il rimando a fonti scientifiche indicate dalla Commissione europea e, limitatamente ad alcune specie, posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, nel rispetto del comma 1-*bis*.

Osserva che la richiamata lettera del 18 dicembre 2025 della Direzione Generale ENV (Ambiente) della Commissione europea (si veda la pagina 3) ha chiesto chiarimenti al Governo italiano in ordine alla compatibilità con la normativa dell'UE dell'articolo 10, con particolare riguardo alla misura dell'estensione del calendario venatorio oltre i primi dieci giorni di febbraio e al « peso del parere ISPRA, che da vincolante diventerebbe consultivo, al pari del Comitato Tecnico Nazionale per la fauna selvatica e l'attività venatoria ».

In particolare, la lettera sottolinea che l'estensione della caccia oltre i primi dieci giorni di febbraio consentirebbe alle regioni italiane di autorizzare attività venatoria anche oltre i periodi stabiliti a livello scientifico (nel Documento chiave sulla caccia degli uccelli, ossia il *Key Concept Document*) e talvolta ben oltre l'inizio della riproduzione, risultando quindi non conforme alla Direttiva Uccelli. La Commissione europea nota inoltre che eliminare la natura vincolante del parere dell'ISPRA significa potenzialmente permettere deroghe per la caccia anche in contrasto con i pareri scientifici, nonché limitare lo scopo del controllo giurisdizionale di compatibilità con la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli dei calendari venatori regionali, in quanto i giudici nazionali sarebbero privati di un parametro di riferimento scientifico vincolante.

Segnala come ulteriori disposizioni rilevanti quelle contenute nell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa unionale, intervenendo in relazione alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni. La disposizione chiarisce, in primo luogo, che le deroghe applicabili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della direttiva 2009/147/CE. In secondo luogo, modifica le condizioni per l'autorizzazione regionale al prelievo dello storno: viene eliminato il rinvio alla disciplina generale dell'articolo 19-*bis*, stabilendo che i prelievi debbano essere finalizzati specificamente a prevenire i danni alle colture. Infine, si prevede che tale prelievo possa essere autorizzato entro il limite massimo di 500 metri dai nuclei vegetazionali, salvaguardando comunque la specificità delle produzioni agricole regionali.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio. Al comma 1, lettera *b)*, si prevede in particolare che le abilitazioni per l'esercizio della

caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia.

Alla luce della disamina svolta, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).**
**Atto n. 447.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere di competenza sull'atto del Governo contenente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza, anche noto come *Cyber Resilience Act*).

Evidenzia che il regolamento (UE) 2024/2847, entrato in vigore il 10 dicembre 2024, introduce requisiti orizzontali di cibersicurezza volti a garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dei prodotti con elementi digitali. Si tratta dei prodotti *software* e *hardware*, comprese le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, che si collegano direttamente o indirettamente a un dispositivo o a una rete. Ricorda che il regolamento stabilisce norme per la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti e requisiti essenziali di cibersicurezza per la loro progettazione, sviluppo e produzione, nonché per i processi di gestione delle vulnerabilità. Stabilisce inoltre norme sulla vigilanza del mercato. Esso persegue le finalità di migliorare la sicurezza informatica in tutta l'Unione, promuovere l'integrazione della sicurezza fin dalla fase di progettazione, garantire trasparenza e responsabilità dei produttori e promuovere un mercato unico della cibersicurezza, armonizzando le norme negli Stati membri per ridurre la frammentazione e garantire condizioni di parità.

Osserva che il regolamento pone obblighi in capo ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori per l'intero ciclo di vita del prodotto. In particolare, i fabbricanti devono notificare senza indebito ritardo al CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), ossia il gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, designato come coordinatore e all'ENISA (*European Union Agency for Cybersecurity*) gli incidenti gravi e le vulnerabilità attivamente sfruttate. Le circostanze eccezionali nelle quali il CSIRT può ritardare la condivisione delle notifiche sono specificate dal regolamento delegato (UE) 2026/881. La marcatura CE attesta la conformità dei prodotti ai requisiti del regolamento. Anche i fabbricanti di Paesi terzi devono rispettare il regolamento per accedere al mercato dell'Unione.

Ricorda inoltre che, nel contesto degli sforzi volti al rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione, la Commissione

europea ha presentato un pacchetto di norme sulla cibersicurezza. Il pacchetto comprende una proposta di riforma integrale del *Cybersecurity Act* (regolamento (UE) 2019/881) e una proposta di modifica della direttiva NIS 2 (direttiva (UE) 2022/2555). Su entrambe le proposte né il Consiglio né il Parlamento europeo hanno ancora adottato il rispettivo mandato negoziale. Ricorda altresì che la XIV Commissione le ha esaminate ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, adottando il 6 maggio 2026 un documento recante una valutazione conforme.

Sottolinea che la delega per l'adozione del presente schema di decreto legislativo è conferita dall'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025). In aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, la delega prevede numerosi criteri specifici: assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento e quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52; prevedere forme di coordinamento tra l'ACN e le altre autorità competenti; adeguare le disposizioni nazionali vigenti al regolamento, con abrogazione espressa delle norme incompatibili; definire un sistema sanzionatorio con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate; garantire all'ACN adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli, suddivisi in otto Capi.

Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto, volto ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

L'articolo 2 rinvia, al comma 1, alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla ciberresilienza, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il comma 2 reca ulteriori definizioni. Tra queste figura quella di « sistema di IA ad alto rischio », ricondotta all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale. Figura inoltre quella di « autorità di vigilanza del mercato », che ricomprende l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafi 2 e 14, del regolamento.

L'articolo 3 consente alle autorità di vigilanza del mercato di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, nei limiti e per le finalità del regolamento. Ciò corrisponde a quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 10, del regolamento, secondo cui le suddette autorità possono fornire agli operatori economici orientamenti e consulenza con il sostegno della Commissione europea e, se del caso, dei CSIRT e dell'ENISA. Ricorda che, come precisato dalla relazione illustrativa, tali atti devono rispettare anche le misure elaborate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento, nonché gli orientamenti di cui all'articolo 26 del regolamento medesimo. Segnala che, in attuazione di quest'ultimo, la Commissione europea ha adottato le linee guida per l'applicazione del *Cyber Resilience Act* (Comunicazione C(2026) 5252 del 27 luglio 2026).

Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità. L'articolo 4 individua l'ACN quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento. Avvalendosi dell'opzione prevista dall'articolo 36, paragrafo 2, affida i compiti di valutazione e controllo all'organismo nazionale di accreditamento (Accredia), che li esegue in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. L'articolo 5 disciplina la domanda di notifica, che deve essere corredata della documentazione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento, incluso il certificato di accreditamento attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 39.

L'articolo 6 disciplina la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, l'ACN è tenuta a comunicare tali provvedimenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri. L'articolo 7, in attuazione dell'articolo 48 del regolamento, impone a ciascun organismo notificato di prevedere una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.

L'articolo 8 disciplina il raccordo informativo tra l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, e l'ACN. Il raccordo riguarda i prodotti con elementi digitali classificati anche come sistemi di IA ad alto rischio. Per tali prodotti l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza affida la valutazione della conformità ai requisiti di cibersicurezza agli stessi organismi notificati ai sensi del regolamento sull'intelligenza artificiale, purché ne sia stata verificata la conformità ai requisiti dell'articolo 39. Resta ferma la deroga di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo per i prodotti che presentano profili particolarmente critici.

Il Capo III (articoli 9-14) disciplina la vigilanza del mercato. L'articolo 9 individua l'ACN quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento, con competenza generale e residuale. Per i soli prodotti classificati anche come sistemi di IA ad alto rischio, l'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento prevede che le autorità responsabili siano quelle designate ai fini del regolamento (UE) 2024/1689. Il comma 2 dell'articolo 9 individua pertanto le autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 179 del 2026: l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, quest'ultimo limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento sull'intelligenza artificiale.

Si segnala in proposito che il cosiddetto *Omnibus* digitale sull'IA (regolamento (UE) 2026/1744) ha modificato il regolamento (UE) 2024/1689, posticipando l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio. Per i sistemi autonomi in settori sensibili l'applicazione è stata rinviata dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Per i sistemi integrati in prodotti è stata rinviata dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028.

L'articolo 10 attribuisce all'ACN i poteri e le misure di vigilanza previsti dal capo V del regolamento sulla ciberresilienza (articoli 52-60). Vi rientrano l'accesso ai dati e alla documentazione e le procedure nazionali e dell'Unione per i prodotti che presentano un rischio di cibersicurezza significativo. Vi rientrano inoltre la procedura di salvaguardia dell'Unione, le attività congiunte e le indagini a tappeto coordinate dalla Commissione. L'ACN esercita anche i poteri previsti dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020 (articoli 14-21) e dal decreto legislativo n. 157 del 2022. Nell'esercizio di tali poteri l'Agenzia può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza. La relazione tecnica evidenzia che le nuove funzioni comportano maggiori oneri per l'ACN, in coerenza con l'articolo 52, paragrafo 8, del regolamento, che impone agli Stati membri di assicurare alle autorità adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane.

L'articolo 11 attribuisce i medesimi poteri, derivanti dal capo V dei due citati regolamenti europei e dal decreto legislativo n. 157 del 2022, alle autorità del settore finanziario, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, e al Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 12, ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, prevede che le autorità di vigilanza del mercato definiscano i meccanismi di cooperazione e scambio informativo con accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Ricorda che il citato paragrafo 14 prevede anche la collaborazione con i CSIRT designati come coordinatori e con l'ENISA per la sorveglianza sugli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 14 del regolamento.

L'articolo 13, in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento, consente

forme di coordinamento operativo e scambio informativo tra l'ACN, le autorità del settore finanziario e il Garante. La norma europea prevede infatti che le autorità di vigilanza del mercato collaborino, all'occorrenza, con le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

L'articolo 14 disciplina i reclami dei consumatori alle autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento. I reclami sono trattati secondo le procedure di ciascuna autorità, nel rispetto delle garanzie dell'articolo 107, commi 6 e 7, del codice del consumo. Come ricorda la relazione illustrativa, tale disposizione è stata modificata in adeguamento al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. L'articolo 14 rinvia inoltre a un decreto del direttore generale dell'ACN le procedure per la segnalazione diretta al CSIRT Italia, da parte dei consumatori, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche.

Il Capo IV (articoli 15 e 16) reca le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 15 prevede che le autorità di vigilanza del mercato irroghino le sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento, concludendo il procedimento entro un termine ragionevole. Il regolamento prevede: per la non conformità ai requisiti essenziali e agli obblighi dei fabbricanti di cui agli articoli 13 e 14, sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2,5 per cento del fatturato mondiale annuo, se superiore; per la violazione degli altri obblighi ivi elencati, sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2 per cento del fatturato; per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, sanzioni fino a 5 milioni di euro o all'1 per cento del fatturato.

Il paragrafo 10 dell'articolo 64 esclude le sanzioni amministrative pecuniarie per le microimprese e piccole imprese in caso di mancato rispetto di alcuni termini di segnalazione, nonché per i gestori di *software open source*. La tabella di concordanza precisa che, avvalendosi della discrezionalità lasciata agli Stati membri dall'articolo 64, paragrafo 7, si è optato per l'esclusione dei soggetti pubblici dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, scelta non espressamente recepita nell'articolato. Quanto ai procedimenti, l'articolo 15 rinvia alle discipline di settore dell'ACN (per la quale il regolamento procedurale non risulta ancora adottato, secondo il dossier), della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS e, in via residuale, alla legge n. 689 del 1981. Segnala che l'articolo non prevede un espresso rinvio a una specifica procedura sanzionatoria per il Garante, pur ricompreso tra le autorità di vigilanza del mercato.

L'articolo 16, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *f)*, numero 4), della legge n. 36 del 2026, prevede la riassegnazione al bilancio dell'ACN dei proventi delle sanzioni da essa irrogate. Restano ferme le discipline di settore per le altre autorità.

Il Capo V (articoli 17 e 18) reca misure per le microimprese e le piccole imprese e misure di semplificazione. L'articolo 17 prevede che l'ACN adegui il proprio Portale segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla piattaforma unica di segnalazione creata e gestita dall'ENISA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento. L'articolo 18 prevede che l'ACN promuova iniziative di rafforzamento delle competenze a favore di microimprese, PMI e *start-up*. L'ACN opera in tale veste quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/887, istitutivo del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza. L'articolo 18 demanda inoltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'ACN l'attuazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento: formazione e sensibilizzazione, un canale dedicato di assistenza e il sostegno per *test* e valutazione della conformità. Dispone infine, in coerenza con l'articolo 32, paragrafo 6, e con il considerando 96 del regolamento, che le tariffe per la valutazione della conformità tengano conto delle esigenze di tali imprese secondo un approccio proporzionato.

Il Capo VI (articoli 19 e 20) disciplina gli spazi di sperimentazione normativa. L'articolo 19, in attuazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, istituisce la

« Sandbox-CRA » sotto la supervisione dell'ACN. Si tratta di ambienti di prova controllati per lo sviluppo e la verifica di conformità di prodotti innovativi prima della loro immissione sul mercato. In conformità all'ultimo periodo del citato paragrafo 2, è previsto un accesso prioritario e agevolato per microimprese, piccole imprese e *start-up*. Il decreto attuativo dovrà tenere conto degli atti di esecuzione della Commissione europea e delle buone pratiche riconosciute a livello europeo.

L'articolo 20 consente all'ACN di avvalersi degli impianti di prova e sperimentazione (TEF) e dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), strumenti finanziati dal programma Europa digitale (regolamento (UE) 2021/694). L'ACN potrà avvalersi anche del supporto della *AI Factory* italiana IT4LIA, inserita nella rete europea delle *AI Factories* promossa dall'impresa comune EuroHPC. L'articolo prevede inoltre la facoltà per l'ACN di promuovere la partecipazione della Sandbox-CRA a iniziative di cooperazione transfrontaliera e a progetti pilota, al fine di favorire il mutuo riconoscimento degli esiti delle sperimentazioni. Rinvia infine a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento con la sperimentazione FinTech e con lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Quest'ultimo è istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 179 del 2026 in attuazione dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689, che impone a ciascuno Stato membro di istituire almeno uno spazio di sperimentazione per l'IA entro il 2 agosto 2027.

Il Capo VII (articoli 21-23) reca modifiche alla normativa di settore. L'articolo 21 inserisce l'ACN tra le autorità di vigilanza del mercato di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022. Tale integrazione adegua l'ordinamento alla modifica apportata dall'articolo 66 del regolamento all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020. L'articolo 21 introduce inoltre i nuovi allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater*, che ripartiscono le competenze tra le autorità in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento. L'articolo 22 integra le funzioni dell'ACN previste dal decreto-legge n. 82 del 2021, designandola quale autorità di notifica e di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento. L'articolo 23 inserisce il regolamento sulla ciberresilienza nell'allegato II-*septies* del codice del consumo. Ne consegue che la sua violazione potrà dare luogo ad azioni rappresentative, anche transfrontaliere, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali azioni possono essere promosse anche dagli enti designati dagli altri Stati membri e inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione europea.

Nell'ambito del Capo VIII, recante le disposizioni transitorie, finanziarie e finali, l'articolo 24 prevede gli adempimenti informativi dell'ACN e la ricognizione dei laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022. L'articolo 25 abroga, a decorrere dall'11 dicembre 2027, le lettere *d), e)* ed *f)* dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. L'abrogazione adegua l'ordinamento al regolamento delegato (UE) 2026/339, che abroga dalla medesima data il regolamento delegato (UE) 2022/30 cui tali disposizioni rinviano. L'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie. Per l'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 17 e 20 autorizza una spesa di 2,1 milioni di euro per il 2026, 5,875 milioni per il 2027, 9,125 milioni per il 2028 e 6,925 milioni annui dal 2029. La copertura è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 3, della legge di delegazione europea 2025, che a sua volta incide sul fondo per il recepimento della normativa europea. L'articolo 27 dispone che il coordinamento operativo e gli scambi informativi tra le autorità avvengano anche in deroga al segreto d'ufficio, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui al regolamento (UE) 2016/679. Ciò è in linea con l'articolo 63 e con il considerando 119 del regolamento sulla ciberresilienza, che richiamano la necessità per tutte le parti coinvolte di rispettare la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti.

Rileva che sullo schema di decreto l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha espresso parere favorevole in data 14 ottobre 2026. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 23 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole, rilevando che lo schema non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, formulando due osservazioni che non ricadono nell'ambito attinente ai profili dell'esame di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto strettamente afferenti al perimetro di competenza del Garante.

In conclusione, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 novembre 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA, indi della vicepresidente Maria Anna MADIA.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcostruzioni, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

**Audizione informale del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e**

**modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 18 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA, indi del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**Audizione informale di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25

**Audizione informale di rappresentanti di SNAM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45

**Audizione informale di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447.**

**PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (Atto del Governo n. 447);

rilevato che lo schema di decreto legislativo, composto da 27 articoli suddivisi in otto Capi, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025);

considerato che il regolamento (UE) 2024/2847 introduce requisiti orizzontali di cibersicurezza volti a garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dei prodotti con elementi digitali, stabilendo norme per la loro messa a disposizione sul mercato, requisiti essenziali per la loro progettazione, sviluppo e produzione e per i processi di gestione delle vulnerabilità, obblighi in capo a fabbricanti, importatori e distributori per l'intero ciclo di vita del prodotto, nonché norme sulla vigilanza del mercato, al fine di promuovere un mercato unico della cibersicurezza, ridurre la frammentazione e garantire condizioni di parità tra gli Stati membri;

considerato inoltre che i criteri di delega prevedono di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; di individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento e quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52; di prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia e le altre autorità competenti; di adeguare le disposizioni nazionali vigenti al regolamento, con abrogazione espressa delle norme incompatibili; di definire un sistema sanzionatorio con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate; di garantire all'Agenzia adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del regolamento, individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica e quale autorità di vigilanza del mercato con competenza generale e residuale, attribuendo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, la vigilanza sui prodotti con elementi digitali classificati anche come sistemi di IA ad alto rischio alle autorità designate ai fini del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale; conferisce alle autorità di vigilanza del mercato i poteri previsti dal capo V del regolamento sulla ciberresilienza e dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020; disciplina la cooperazione tra le autorità, anche con riferimento ai CSIRT, all'ENISA e alle autorità preposte alla protezione dei dati; rinvia, quanto al sistema sanzionatorio, alle sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento;

rilevato altresì che lo schema prevede misure di sostegno a favore di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up*, in attuazione degli articoli 32, paragrafo 6, e 33, paragrafo 1, del regolamento, e istituisce, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, lo spazio di sperimentazione normativa per la ciberresilienza (« Sandbox-CRA »), prevedendone il raccordo con gli strumenti europei di sostegno all'innovazione digitale e con lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA istituito in attuazione dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689;

preso atto che, nel contesto degli sforzi volti al rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di norme sulla cibersicurezza, comprendente una proposta di riforma integrale del regolamento (UE) 2019/881 (*Cybersecurity Act*) e una proposta di modifica della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), sulle quali la XIV Commissione ha adottato, il 6 maggio 2026, un documento recante una valutazione di conformità al principio di sussidiarietà;

preso atto dei pareri favorevoli espressi dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 risponde all'esigenza di rafforzare la sicurezza dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell'Unione, di assicurare un'efficace vigilanza del mercato coerente con il quadro europeo e di contribuire al rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.